



AVV. ELIA FERRI

SVS Lex

Studio Legale Associato Selva Storoni

SVS Lex - Studio Legale Associato Selva Storoni

Il compenso professionale, criticità contrattuali e recupero coattivo.

RELATORE: Avv. Elia Ferri

Esercizio delle professioni intellettuali

✓ *Art.*

2229

c.c.

«La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.»

Prestazione d'opera intellettuale.

✓ *Art. 2230 c.c.*

«Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»

Compenso

✓ *Art.*

2233

c.c.

«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] .

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

Il contratto di Incarico Professionale

Art. 9, comma 4 del D.L. n. 1 del 2012

«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Segue..

Il contratto di Incarico Professionale

Art. 9, comma 4 del D.L. n. 1 del 2012

In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio (3). Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.»

Contenuto del preventivo

- ✓ Oggetto e grado di complessità dell'incarico;
- ✓ Compenso ed oneri ipotizzabili;
- ✓ Recesso;
- ✓ Estremi della polizza professionale;

Contenuto del Contratto di Incarico

- a) Analitica descrizione delle prestazioni professionali oggetto dell'incarico;
- b) Valore dell'opera;
- c) Indicazione del compenso per ciascuna delle prestazioni indicate o delle fasi di espletamento dell'incarico;
- d) Indicazione analitica degli obblighi del professionista;
- e) Indicazione analitica degli obblighi a carico del cliente;
- f) Previsione termini per adempimento obbligazioni contrattuali:
 - termini per l'adempimento delle prestazioni d'opera intellettuale;
 - termini per il pagamento del compenso frazionato per ciascuna fase dell'incarico;
- g) Facoltà di valersi di collaboratori;
- h) Previsione di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento o ritardo;
- i) Disciplina del diritto di recesso;
- j) Indicazione polizza assicurativa del professionista;
- K) Informativa in ordine agli adempimenti in tema di privacy ed antiriciclaggio.

Mancato assolvimento dell'obbligo di preventivo scritto

✓ Art. 1, comma 6 D.M. n. 140 del 2012

«L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.»

Sanzioni Disciplinari

✓ **Art. 11 Codice Deontologico degli ingegneri**

«Definire con chiarezza al momento dell'affidamento dell'incarico e di pattuire il compenso con il committente rendendo noto il grado di difficoltà della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all'incarico stesso».

Ed ancora al comma 3: “La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 c.c. e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi».

✓ **Art. 22 Codice Deontologico degli ingegneri**

«La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale».

Clausole Preventivo o Proposta Contrattuale

1....” Con la presente si preventiveranno gli oneri a Suo carico quale compenso per l’attività che sarà espletata e ad oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l’incarico descritto in oggetto e che Lei intende affidare al sottoscritto”

2...

“ Il presente preventivo deve intendersi suscettibile di modifiche in aumento a seguito delle sopravvenute esigenze di ulteriori prestazioni rispetto a quelle descritte nell’oggetto dell’incarico e funzionali all’espletamento dello stesso nonché qualora le prestazioni siano maggiormente complesse rispetto a quelle ad oggi ipotizzabili”.

Clausole Preventivo o Proposta Contrattuale

3... “ Nel caso in cui l’incarico professionale dovesse essere revocato per cause non imputabili al sottoscritto ingegnere, dovrà essere corrisposto il compenso per le prestazioni effettivamente eseguite sino al momento del ricevimento della comunicazione di revoca dell’incarico e, comunque, in misura proporzionale alla parte di incarico già espletato, sulla base di quanto analiticamente indicato nelle voci che compongono il preventivo contenuto nella presente proposta di affidamento di incarico”.

4...” Una volta che siano state rese le prestazioni oggetto dell’incarico per cui è preventivo entro i termini stabiliti, eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dal committente dovranno formare oggetto di separato accordo contrattuale sulla base di nuovo preventivo”.

Clausole Contratto di incarico a tutela prestatore d'opera

✓ **Congruità del compenso**

« Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente in ragione dell'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;»

Clausole Contratto di incarico a tutela prestatore d'opera

✓ **Avvalimento dell'opera dei collaboratori**

“Nello svolgimento della propria attività di consulenza il Professionista sarà libero di utilizzare, sotto la propria direzione e responsabilità, propri collaboratori o di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni specializzati”.

Clausole Contratto di incarico a tutela prestatore d'opera

✓ **Clausola risolutiva espressa**

“Le parti convengono espressamente che l'inadempimento dell'obbligazione di ..., entro il termine del ..., comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora. A tal fine, la parte, entro ... dalla scadenza del suddetto termine, dovrà comunicare alla parte inadempiente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa a mezzo lettera raccomandata a./r. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il contratto si intenderà risolto di diritto”.

Clausole Contratto di incarico a tutela prestatore d'opera

✓ **Disciplina diffida ad adempiere**

“ In caso di mancato adempimento da parte del Cliente dell'obbligo di pagamento del compenso professionale nei termini pattuiti, il Professionista potrà inviare al cliente inadempiente, ai sensi dell'art. 1454 c.c., una diffida ad adempiere al pagamento entro quindici giorni, con espresso avvertimento che in difetto il contratto si intenderà senz'altro risolto per grave inadempimento del committente. Decorso detto termine in difetto di adempimento dell'obbligazione, il contratto è risolto di diritto, con ogni conseguente diritto, anche risarcitorio, in capo al professionista”.

Clausole Contratto di incarico a tutela prestatore d'opera

✓ **Recesso**

“Il Professionista può recedere dal presente contratto per giusta causa ed in caso di esercizio di recesso da parte del professionista, questi ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi previsti a carico del Cliente nel presente contratto, costituisce, per espressa pattuizione ed accettazione delle parti, giusta causa di recesso.

Il diritto di recesso dal presente contratto deve essere esercitato dal Professionista in modo da non recare pregiudizio al Cliente e dando a quest'ultimo comunicazione del recesso per iscritto, a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo PEC, con un preavviso di almeno quindici giorni. Il Cliente può recedere al presente contratto in ogni momento, revocando al Professionista il mandato conferito, senza obbligo alcuno di motivazione. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso per l'opera già svolta”.

Clausole Contratto di incarico a tutela prestatore d'opera

✓ **Proprietà intellettuale**

“Le parti si danno reciprocamente atto che la proprietà intellettuale ed i diritti d'autore relativi ai progetti sono, per legge, riservati all'autore anche dopo il pagamento del compenso da parte del committente, che rilascia sin d'ora con la sottoscrizione del presente contratto, anche per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, ampio consenso alla pubblicazione di fotografie e rappresentazioni dell'opera, rinunciando ad ogni corrispettivo o indennità. Il committente sarà tenuto a citare il nome dell'autore in tutti i casi in cui intendesse pubblicare o rendere comunque di pubblico dominio l'opera”.

Recesso o dimissioni del direttore lavori

✓ **Art. 2237 c.c.**

“il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Cliente”.

Recesso o dimissioni del direttore lavori

✓ **Cassazione Penale 23129 del 14/06/2007**

«Il Direttore dei Lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate da eventuali abusi edilizi perpetrati, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29 Testo Unico Edilizia, sempre che il recesso dalla direzione lavori sia stato tempestivo, ovvero sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate. Proprio per la posizione di garante assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorchè si disinteressa dei lavori, pur senza formalizzare, o formalizzando in ritardo, le proprie dimissioni»

Recesso o dimissioni del direttore lavori

✓ **Art. 29, comma 2 del DPR 380/2001**

«Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni».

Determinazione del compenso in assenza di contratto e/o preventivo

✓ **Art. 2233 c.c.**

«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice».

L'inciso “ sentito il parere dell'Associazione professionale alla quale il professionista appartiene” è stato abrogato dall' art. 9 D.L. 1 del 2012 che ha soppresso le tariffe”.

Pronunce Giurisprudenziali

✓ **Cassazione n.1900/2017**

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

Pronunce Giurisprudenziali

✓ **Cassazione n. 23893/2016**

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

Pronunce Giurisprudenziali

✓ **Cassazione n. 3034/2002**

Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente proposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.

Pronunce Giurisprudenziali

✓ **Cassazione Civile, sez. un., n. 17406/2012**

Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 d.m. 20 luglio 2012 n. 140 un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.

Parametri per la Liquidazione Giudiziale, Compenso Area Tecnica

✓ **Art. 34 D.M. 140/2012**

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'[articolo 33](#) è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;

b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;

c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;

d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Parametri per la Liquidazione Giudiziale, Compenso Area Tecnica

✓ **Art. 35 D.M. 140/2012 _ Costo economico dell'opera**

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», e' individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia' eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V \quad 0,4$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Parametri per la Liquidazione Giudiziale, Compenso Area Tecnica

Art. 36 D.M. 140/2012 _ Complessita' della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.

2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Parametri per la Liquidazione Giudiziale, Compenso Area Tecnica

Art. 39 D.M. 140/2012 _ Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP=V\times G\times Q\times P$$

Tutela Giudiziale del credito da compenso professionale

✓ Tutela Monitoria _ Condizioni di Ammissibilità

Art.633 c.p.c

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

Tutela Giudiziale del credito da compenso professionale

✓ Tutela Monitoria _ Condizioni di Ammissibilità

Art.633 c.p.c

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Tutela Giudiziale del credito da compenso professionale

✓ Tutela Monitoria _ Condizioni di Ammissibilità

Art.642 c.p.c

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.”

Pronunce Giurisprudenziali sulla prova del compenso

✓ Tribunale Varese sez. I 11 ottobre 2012

L'abrogazione da parte dell'art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni regolamentate ha comportato l'abrogazione anche dell'art. 2233 comma 1 c.c., nella parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale nonché dell'art. 636 c.p.c.. Da ciò consegue che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta, richiesta dall'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale, l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti dall'art. 9 comma 5 l. 24 marzo 2012, n.27.

Pronunce Giurisprudenziali sulla prova del compenso

✓ Tribunale Verona 25 settembre 2013

In tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata la norma di diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell'associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che le disposizioni processuali che di essa costituivano una specifica applicazione abbiano subito la stessa sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell'art. 2233 comma 1 c.c., spettava all'associazione professionale, è ora rimessa in via esclusiva all'autorità giudiziaria. Pertanto, i professionisti ai quali si applica la riforma dei parametri, per effetto dell'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e parziale) dell'art. 633 comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono più azionare il loro diritto alla riscossione del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma dovranno fare ricorso a quello fondato su prova scritta, ai sensi dell'art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c..

Pronunce Giurisprudenziali sulla prova del compenso

✓ Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774

In materia di ingiunzione, mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l'insussistenza del preteso diritto del creditore

Pronunce Giurisprudenziali sulla prova del compenso

✓ **Cassazione civile sez. II 11 settembre 2013 n. 20843**

Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.



Contatti

Via Luigi Einaudi, n. 24, Fano

0721 856172

recruiting@svslex.it

SVS Lex - Studio Legale Associato Selva Storoni